



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 21.9.2016
JOIN(2016) 42 final

2016/0297 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare i negoziati relativi a un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra ("l'accordo" o "l'accordo di dialogo politico e di cooperazione").

I negoziati sono stati avviati il 29 aprile 2014 e si sono conclusi dopo sette tornate nel marzo 2016. L'accordo è stato siglato l'11 marzo 2016 all'Avana, in presenza dell'Alto rappresentante e del Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo.

Il Consiglio è stato informato in tutte le fasi dei negoziati. Esso è stato consultato in sede di Gruppo "America latina e Caraibi" (COLAC) e di Comitato della politica commerciale. Gli Stati membri hanno formulato osservazioni prima della sigla dell'accordo.

Anche il Parlamento europeo è stato informato dell'andamento dei negoziati per tutta la loro durata.

La Commissione e l'Alto rappresentante ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo possa essere presentato alla firma.

La presente proposta costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo.

2. L'ACCORDO

Le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono attualmente disciplinate dalla posizione comune dell'UE 96/697/PESC del 2 dicembre 1996. L'accordo di dialogo politico e di cooperazione, che costituisce il primo accordo bilaterale tra l'UE e Cuba, instaurerà un quadro stabile per le relazioni tra le parti, sostituendo il dialogo ad hoc e la cooperazione frammentaria che le hanno caratterizzate fino ad oggi. Esso fungerà da quadro e piattaforma per una più stretta cooperazione e per l'intensificazione del dialogo in un'ampia gamma di settori strategici.

L'accordo intende consolidare e rafforzare i legami tra le parti in materia di dialogo politico, cooperazione e scambi commerciali, sulla base del mutuo rispetto, della reciprocità, dell'interesse comune e del rispetto della loro sovranità. Le relazioni saranno intese a sostenere la modernizzazione dell'economia e della società cubane, a collaborare a livello bilaterale e nei consessi internazionali per rafforzare i diritti umani e la democrazia, a combattere le discriminazioni e a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'accordo comprende gli elementi fondamentali consueti dell'UE, la clausola sui diritti umani e la clausola in materia di non proliferazione, la cui violazione può comportarne la sospensione.

L'accordo si basa essenzialmente su una triplice struttura:

- *dialogo politico (parte II)*: le disposizioni pertinenti abbracciano un'ampia gamma di settori strategici, tra cui diritti umani, armi leggere e di piccolo calibro, disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa, terrorismo, gravi crimini di portata internazionale (tra le questioni contemplate figura la Corte penale internazionale), misure coercitive unilaterali (ossia l'embargo degli Stati Uniti), lotta contro la produzione, il traffico e il consumo delle droghe illecite, lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e la relativa intolleranza e sviluppo sostenibile;

- *cooperazione e dialogo strategico settoriale (parte III)*: queste disposizioni coprono un'ampia gamma di settori di cooperazione futura, comprese questioni di ordine politico e giuridico (governance e diritti umani, giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione) e questioni sociali, ambientali, economiche e inerenti lo sviluppo, anche a livello subnazionale. Viene prestata particolare attenzione alla cooperazione e all'integrazione a livello regionale (Caraibi e America latina);
- *scambi e cooperazione commerciale (parte IV)*: questa parte codifica la base convenzionale (collegata all'OMC) per gli scambi tra l'UE e Cuba. Essa prevede inoltre disposizioni sull'agevolazione degli scambi e la cooperazione su questioni quali gli ostacoli tecnici agli scambi e le norme, al fine di migliorare le prospettive di rafforzamento delle relazioni economiche. Contiene altresì una clausola che prevede il futuro sviluppo di un quadro più solido per gli investimenti.

La parte V (Disposizioni istituzionali e finali) istituisce un quadro istituzionale composto da un Consiglio congiunto e da un comitato misto. Essa contiene inoltre una disposizione relativa all'adempimento degli obblighi che indica le misure da adottare e la procedura da seguire qualora una delle parti non rispettasse i propri obblighi a norma dell'accordo.

L'accordo è concluso per un periodo illimitato e può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

Esso dovrebbe sostituire la posizione comune 96/697/PESC. Parallelamente alla presente proposta congiunta, l'Alto rappresentante presenterà una proposta di decisione del Consiglio che abroga la posizione comune 96/697/PESC, restando inteso che il Consiglio adotterà entrambe le misure contemporaneamente.

3. BASE GIURIDICA DELLA DECISIONE PROPOSTA

3.1. Base giuridica sostanziale

La Corte ha statuito¹ che riguardo ad un atto che persegua contemporaneamente più obiettivi o che abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro, e ai quali per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi giuridiche non siano incompatibili.

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei settori della politica estera e di sicurezza comune (PESC), della politica commerciale comune e della cooperazione allo sviluppo. Tali aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro.

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe pertanto comprendere gli articoli 37 del TUE, 207 del TFUE e 209 del TFUE.

3.2. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE prevede l'adozione di una decisione che autorizza la firma di un accordo. Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La politica estera e di sicurezza comune è un settore in cui l'adozione di un atto dell'Unione richiede l'unanimità.

¹ Causa C-490/10 - *Parlamento/Consiglio*.

3.3. Conclusione

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe quindi essere l'articolo 37 del TUE, l'articolo 207 del TFUE e l'articolo 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica².

4. NECESSITÀ DELLA DECISIONE PROPOSTA

A norma dell'articolo 216 del TFUE, l'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come il presente accordo di dialogo politico e di cooperazione (si vedano l'articolo 37 del TUE, l'articolo 207 del TFUE e l'articolo 209 del TFUE). Inoltre, la conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione è necessaria per conseguire, nel quadro delle politiche dell'Unione, gli obiettivi fissati dai trattati, ivi compreso in ambiti quali il dialogo politico, il rafforzamento dei diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione e l'agricoltura.

L'accordo deve essere firmato prima di poter essere concluso a nome dell'Unione.

² Si veda la causa C-377/12 - Commissione/Consiglio.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Repubblica di Cuba i negoziati relativi a un accordo di dialogo politico e di cooperazione.
- (2) I negoziati dell'accordo sono andati a buon fine e l'accordo è stato siglato l'11 marzo 2016.
- (3) L'articolo 86 dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato in via provvisoria, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, con riserva della conclusione di detto accordo.
2. Il testo dell'accordo da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori dell'accordo.

Articolo 3

1. A norma dell'articolo 86 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, l'accordo è applicato integralmente a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica di Cuba, in attesa della sua entrata in vigore.
2. La data a decorrere dalla quale l'accordo si applica a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente